

**DELIBERAZIONE n. 03**  
**in data 28/03/2012**  
**prot.**

**Comune di Salcedo**  
**Provincia di Vicenza**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria                      prima convocazione                      seduta pubblica

**OGGETTO: I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE ANNO 2012  
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER  
L'ANNO 2012 AI SENSI DEL D.L. 22/12/2011 N. 214.**

L'anno duemiladodici, addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19.30 nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 862 del 22 Marzo 2012 recapitato ad ogni consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.

---

Eseguito l'appello risultano:

<b>NOMINATIVI CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
GASPARINI p.i. Giovanni Antonio	P	
CARLI Rag. Michele	P	
SALBEGO Paola	P	
TURA Carlo	P	
AZZOLIN Gianfranco	P	
BONATO Giancarlo	P	
PAVAN ALDO	P	
BALZAN Devis	P	
POLGA Paola	P	
PIVOTTO Aldo	P	
DALLA VALLE Lionillo	P	
DAL PASTRO Francesco	P	
PASIN Gianfranco	P	

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno in data 21 dicembre 2011 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011 – con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali era differito al 31 marzo 2012;

**VISTO** il comunicato del 06 Marzo 2012 con il quale il Ministero dell'Interno ha reso noto che ai sensi dell'art. 29, comma 16 quarter D.L. n. 216/2011, aggiunto alla legge di conversione n. 14/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

**RICHIAMATO** il titolo I, capo I, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'ICI – Imposta Comunale sugli Immobili e disciplinante la materia, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

**VISTO** il D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” – che ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2014, Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinare gli aspetti essenziali e rimanendo, per il resto, alle modalità di applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 284 del 06 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento ordinario n. 251) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.” Che ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a decorrere dal 2012;

**VISTO** il comma 14 dell'art. 13 della Legge n. 214/2011 nella parte in cui abroga, tra gli altri, l'art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008 n. 126, introduttivo dell'esenzione dal pagamento dell'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze;

**VISTE** e richiamate le aliquote di base dell'imposta, così come determinate dall'art. 13, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 214/2011:

- l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento, il cui gettito sarà per metà di competenza statale e per metà di competenza comunale (art. 13, comma 11 Legge n. 214/2011),
- l'aliquota di base per l'abitazione principale e pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) è pari allo 0.4 per cento;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 , comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994 n. 133 è pari allo 0,2 per cento;

**VISTE** e richiamate le detrazioni, così come determinate dall'art 13, comma 10 della Legge n. 214/2011:

- ❖ la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze è stabilita in € 200,00= annui, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (omissis). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- ❖ limitatamente agli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di € 50,00= per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, perché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- ❖ la detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs 30/12/1992 n. 504, ossia anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

**VISTO** l'assimilazione all'abitazione principale e pertinenze disposta ex lege dall'art 13, comma 10, ultimo periodo della Legge n. 214/2011, nella parte in cui stabilisce che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis D. lgs 30/12/1992 n. 504, che di seguito si riporta:

“Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”;

**VISTA** la possibilità concessa ex lege dall'art.13, comma 10, ultimo periodo della Legge n.214/2011 ai comuni di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art.3, comma 56 della legge 23.12.1996 n.662, che di seguito si riporta:

“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”, assimilazione che era già contemplata all'art.6, comma 2 del Regolamento comunale ICI e che sarà confermata nel regolamento IMU da adottare entro il termine legale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012”;

**CONSIDERATO** che non è possibile introdurre con regolamento altre assimilazioni all'abitazione principale, in quanto l'art.13, comma 14 della Legge n.214/2011 ha abrogato, tra gli altri, l'art.59, lettera e) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, che consentiva ai comuni di adottare regolamento (ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997) per “considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2011 avente ad oggetto: “I.C.I. anno 2012- Conferma aliquote per l'anno 2012”, da ritenersi alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 superata per legge e pertanto priva di efficacia giuridica;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**CONSIDERATO** che le aliquote base sono state previste, dalla legge stessa, nelle seguenti misure:

0,76% - aliquota base dell'imposta

0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze

0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

**CONSIDERATO** inoltre che il suddetto art. 13 consente ai comuni di

- aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dell'imposta;

- aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l'aliquota ridotta per le abitazioni principali;
- ridurre fino allo 0,1% l'aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- ridurre fino allo 0,4% l'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali;

**RICHIAMATO** l'articolo 13 comma 10 della Legge 214 del 2011 che fissa in euro 200,00.= la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00.= euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico e quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;

**PRECISATO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**DATO altresì, ATTO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (0,78%) prevista dalla normativa statale;

**CONSIDERATO** quindi che, mantenendo l'aliquota allo 0,76% al Comune di Salcedo sarebbe effettivamente destinata la quota dello 0,38% che, rispetto all'aliquota ICI dello 0,60% applicata sino al 2011, determinerebbe una diminuzione del gettito che non viene compensato con l'aumento delle basi imponibili su cui calcolare la nuova imposta;

**VALUTATA** la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito;

**RILEVATO** che, sulla base dei dati aggiornati in possesso dell'ufficio tributi relativi alle base imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU relativo all'abitazione principale pari al rimborso statale soppresso (a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare per l'abolizione dell'imposta per quanto riguardava l'abitazione principale) è possibile mantenere l'aliquota dello 0.40 per cento, mantenendo altresì le detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale;

**RILEVATO** altresì di ridurre l'aliquota ridotta dello 0,2 per cento, prevista dall'art. 13 comma 8 della Legge 214 del 2011 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, determinando la nuova aliquota allo 0,1%;

**RILEVATO** inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, per mantenere - con la quota spettante al Comune - un gettito pari a quanto il Comune di Salcedo ha introitato a titolo di ICI fino al 2011, è necessario determinare un'aliquota dello 0,78 per cento;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione di C.C. n. 38 del 20/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinano per l'anno 2012 i seguenti valori minimi attribuibili alle aree edificabili

ai fini dell'accertamento del Comune di Salcedo, anche alla luce delle nuove classificazioni a seguito approvazione definitiva del P.I. (Piano Interventi);

ZONA	€/mq
B1 - B2 - B3 - B4 (Completamento)	€ 85,00
C2.1 - C2.2 - C2.2/31 - C2.3 (espansione)	€ 100,00
D1/a - D1/b (insediamenti produttivi)	€ 50,00

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità,

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale;

**VISTA** la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del 6.12.2011;

**ACQUISTI** i prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare dall'art.13 che testualmente recita: ***I.** “L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”* istituendo ed inserendo nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale l'Imposta Municipale Propria;
2. Di confermarsi alle disposizioni di Legge applicando le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche *Imposta Municipale Unica* o *IMU*, nelle seguenti misure:
  - 0,78% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili;
  - 0,40% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;

- 0,10 % aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
3. Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente:
    - detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;
  4. Di prendere atto che i valori delle aree fabbricabili del Comune di Salcedo, sono quelli stabili con propria deliberazione n. 38 adottata in data 20/12/2011, esecutiva ai sensi di legge come segue:

ZONA	€/mq
B1 - B2 - B3 - B4 (Completamento)	€ 85,00
C2.1 - C2.2 - C2.2/31 - C2.3 (espansione)	€ 100,00
D1/a - D1/b (insediamenti produttivi)	€ 50,00

5. di prendere atto dell'assimilazione all'abitazione principale e relative pertinenze disposte ex lege dall'art.13, comma 10, ultimo periodo della Legge n.214/2011, nella parte in cui stabilisce che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art.6, comma 3-bis D.Lgs. 30.12.1992 n.504 (soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale) e di cui all'art.8, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992 n.504 (anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari);
6. di dare atto che nel regolamento IMU da adottare dal Consiglio Comunale entro il termine legale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, così come concesso ex lege dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo della Legge n.214/2011, sarà recepita l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art.3, comma 56 della legge 23.12.1996 n.662, ossia per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7. di darsi atto che, ai sensi dell'art.13, comma 14 della Legge n.214/2011, nessun'altra assimilazione all'abitazione principale può essere adottata con regolamento del Comune;
8. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

9. di disporre che il Servizio tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte de contribuenti, delle aliquote deliberate;
10. di dare atto che nel rispetto della prescrizione introdotta dall'art. 13 comma 15 della Legge 214/2011, la presente deliberazione sarà inviata al ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;

PARERI ai sensi art. 49 1° comma Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla  
regolarità tecnica  
parere: FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to M.C. Rag. DALLA VALLE.

In ordine alla  
regolarità contabile  
parere: FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to M.C. Rag. DALLA VALLE

Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RAGIONIERE  
M.C. Rag. DALLA VALLE

Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to (Gasparini G. Antonio)

IL SEGRETARIO  
f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N...76.....reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..06 APR. 2012.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (ANDREATTA dott.ssa Nadia)

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
- è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..06 APR. 2012
- è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.....
- è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....del.....
- controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.....del.....
- è divenuta esecutiva in data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

**COMUNE DI SALCEDO (VI)**

**E' copia conforme all'originale ad uso  
Amministrativo.**

**SALCEDO, lì \_06 APR. 2012\_\_\_\_\_**

**F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO**